

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 16 **del mese di** luglio  
**dell' anno** 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio  
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA D.G.R. 2236/09 E ALLA D.G.R. 1681/2011 - MODIFICA DEGLI ALLEGATI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER ALLEVAMENTI DI BESTIAME DI CUI ALLA PARTE II, DELL'ALLEGATO IV ALLA PARTE V, DEL D.LGS 152/06 E SMI E APPROVAZIONE DEL MODULO PER LA DOMANDA DI ADESIONE.

**Cod.documento** GPG/2012/1035

**Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1035**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e i relativi allegati;

**Visto** il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che apporta variazioni alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

**Preso atto** che ai sensi dell' art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:

- per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7;

**Visti:**

- l'art. 121 della L.R. 3/1999 che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
- la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" con la quale la Regione ha stabilito le prescrizioni ed i valori

limite di emissione degli impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;

**Richiamati** i Piani provinciali di gestione della qualità dell'aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 351/1999 e della D.G.R. 12 gennaio 2004, n.43 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/1999) già emanate con atto di Giunta regionale 804/2001), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori;

**Richiamata** la Determinazione 10082/2010 di costituzione del "Tavolo Tecnico regionale sulla qualità dell'aria", previsto dalla DGR 1614/2009, quale sede permanente di confronto su tutte le tematiche inerenti gli effetti dell'inquinamento atmosferico nel suo complesso alle scale globale, regionale e locale, finalizzata a supportare la loro gestione omogenea, coordinata e condivisa sul territorio regionale, tale da rappresentare un quadro efficace in sede di confronto con i livelli istituzionali superiori;

**Dato atto:**

- che il sopra richiamato Tavolo regionale sulla qualità dell'aria ha assorbito le attività in corso inerenti le emissioni prima svolte dal "Gruppo di lavoro Regione-ARPA-Province", operante nel contesto dell'area di integrazione n. 10 "Qualità della regolazione e semplificazione", che aveva il compito di elaborare criteri tecnici e procedure omogenee e semplificate su tutto il territorio regionale per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 e art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m., sulla base di quanto specificato nella Deliberazione di Giunta regionale n. 2236 del 28/12/2009;
- che si è pertanto proceduto ad elaborare i documenti inerenti le prescrizioni tecniche per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale per gli allevamenti di bestiame, ai sensi dell'art.272 comma 2 del D. Lgs. 152/06, e che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:

- delle procedure e prescrizioni adottate con Deliberazione di Giunta 2236/2009, successivamente integrata e modificata dalla Delibera 1769/2010 e s.m.i., per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- delle autorizzazioni rilasciate da altre autorità competenti del Bacino Padano;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 1681 del 21 novembre 2011 recante "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152 e smi";

**Considerato** che la suddetta deliberazione fa riferimento al Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 di approvazione delle linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili;

**Considerato** che con il Regolamento Regionale 28/10/2011 n. 1 la Regione ha emanato "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

**Ritenuto** opportuno integrare gli allegati alla deliberazione n. 1681/2011 al fine di definire in modo più puntuale l'elenco delle Migliore Tecniche Disponibili in coerenza con le Linee Guida Ministeriali sopra richiamate ed integrare l'elenco delle prescrizioni con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 1/2011 relativamente ai Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione degli effluenti;

**Ritenuto** altresì di definire una modulistica univoca per l'adesione alla sopra richiamata autorizzazione di carattere generale, ai fini di uniformità ed omogeneizzazione delle procedure autorizzatorie sul territorio regionale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di carattere generale n. 4.37 per gli allevamenti di bestiame ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportati in allegato 1 parte integrante alla presente deliberazione, sostituendo l'Allegato alla DGR n. 1681/2011;
- 2) di approvare il modulo per la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale n. 4.37 per gli allevamenti di bestiame ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportato in allegato 2 parte integrante alla presente deliberazione;
- 3) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell'art. 122 della L.R. n. 3/1999, direttiva per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;
- 4) di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

- - -

<b>4.37</b> <b>Allevamenti di bestiame</b> <b>di cui alla parte II, dell'allegato IV alla parte V, del DLgs 152/2006 e smi</b>
--

### Campo di applicazione

La presente autorizzazione di carattere generale ha per oggetto gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella.

Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2.000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Altro pollame	Da 30000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500

## 1. Requisiti in materia di gestione

### 1.1 Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

### ***1.2 Manutenzione delle strutture e degli impianti***

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

### ***1.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento***

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011: "Approvazione del regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari").

### ***1.4 Operazioni di macinazione e stoccaggio dei cereali***

Le operazioni di macinazione e stoccaggio per l'alimentazione animale sono consentite anche per quantitativi superiori ai 1500 kg/giorno, a condizione che oltre tale soglia di capacità, siano adottati i limiti di emissione e le prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.20 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e s.m.i., relativamente alla macinazione ed allo stoccaggio.

## **2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico**

### ***2.1 Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato***

- A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

### ***2.2 Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione***

Il gestore deve assicurare che:

- A. La macinazione e la miscelazione delle materie prime per la produzione dei mangimi, nonché il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- B. Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- C. Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

### **2.3 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione**

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

#### **2.3.1 Tecniche specifiche per l'allevamento suinicolo**

Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle migliori tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca:

##### **2.3.1.1 Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) per i ricoveri dei suini da ingrasso e scrofe in gestazione**

- Pavimento Totalmente Fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircolo in canali con strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircoli in canali senza strato liquido
- Pavimento Parzialmente Fessurato con raschiatore nella fossa sottostante

##### **2.3.1.2 MTD per i ricoveri di scrofe in allattamento e di suinetti in post svezzamento**

- Gabbia con pavimento sottostante in pendenza per separare feci e urine
- Box o gabbie con raschiatore nella fossa sottostante
- Box o gabbie con pavimento grigliato e sistemi di rimozione rapida e frequente delle deiezioni: sistemi di rimozione dei liquami a vacuum o con ricircolo dei liquami.

Nel caso di pavimentazioni parzialmente grigliate (grigliato limitato alla corsia di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti (compreso l'addestramento degli animali nelle prime fasi del ciclo di crescita) atti ad evitare nel periodo estivo la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.

#### **2.3.2 Tecniche specifiche per l'allevamento bovino**

- Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il pozzo nero.
- Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.
- Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

#### **2.3.3 Tecniche specifiche per l'allevamento avicunicolo**

Abbeveratoi – E' raccomandata l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, ove possibile, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità delle lettiera o delle polline sotto posatoio, e di conseguenti fermentazioni putride, causa a loro volta di incremento delle emissioni.

Protezioni antipolvere – Qualora il fronte di emissione degli estrattori sia orientato verso strade pubbliche o verso fabbricati extra aziendali o costruzioni residenziali, dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte. L'azienda dovrà garantire una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.

Controllo ambientale e governo della lettiera – Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corretto livelli di condizioni ambientali adottando opportuni accorgimenti strutturali, meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera nel corso del ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale.

### ***2.3.3. 1 Tecniche specifiche per i ricoveri di ovaiole in gabbia e di avicoli a terra***

Il gestore deve obbligatoriamente aver adottato almeno una delle Migliori Tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 (linee guida IPPC 6.6 “Allevamenti”) e ss.mm.ii. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniaca:

- Batterie a nastro ventilato con insufflazione di aria
- Batterie a nastro e rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso
- Batterie a nastro ventilato a mezzo di ventaglio
- Batterie a nastro ed essiccamento della pollina in tunnel esterni ed interni
- Sistema ad aviario o, per le galline ovaiole a terra, sistema con lettiera profonda e aerazione forzata del ricovero
- Per gli allevamenti di avicoli da carne a terra devono essere adottati abbeveratoi antispreco per ridurre inumidimenti eccessivi delle lettiera.

### ***2.3.4 Tecniche di spandimento degli effluenti***

Per le strutture e gli impianti esistenti, unicamente in sede di prima adesione alla presente autorizzazione generale e per un periodo massimo pari a dieci anni successivi all'adesione, qualora le tecniche di stabulazione indicate ai precedenti punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1 non siano adottate o siano adottate solo su una parte dei capi allevati, il gestore può aderire alla presente AVG adottando, entro il termine stabilito dal punto 3 dell'art. 281 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la parte restante dei capi allevati una delle ulteriori tecniche di stabulazione considerate MTD nel DM 29/1/07 (e non ricomprese ai punti 2.3.1.1, 2.3.1.2 e 2.3.3.1). Questa tecnica, di cui si dovrà fornire descrizione, deve essere accompagnata dall'utilizzo, per la corrispondente quota parte dei liquami, di una delle migliori tecniche di spandimento degli effluenti a ridotta potenzialità emissiva indicate alle lettere a), b), c) e d) di cui agli articoli 18 comma 3 e 38 comma 5 del Regolamento regionale n.1/2011. Nel caso in cui venga applicata la tecnica di cui alla lettera b) “spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 24 ore”, nel caso di liquami l'interrimento dovrà avvenire entro 12 ore.

#### ***2.4 Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio***

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

### **3. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio**

A) Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

B) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione

C) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

### **4. Requisiti in materia di comunicazione con l'Autorità competente**

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell'autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova comunicazione di adesione ai requisiti di autorizzazione generale, come da Delibera 2236/09 e smi.

**In bollo**  
 Secondo il valore  
 vigente  
 (solo nella copia  
 alla Provincia)

**ALLEGATO 2F**

**DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE**  
**Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per allevamenti di bestiame di cui alla Parte II dell'allegato IV alla Parte V, del DLgs 152/2006 e s.m.i.**

**Allo Sportello Unico<sup>4</sup> del Comune di**

\_\_\_\_\_

per il successivo inoltro a:

Alla Provincia di \_\_\_\_\_

Al Comune di \_\_\_\_\_

All'ARPA sezione Provinciale di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
 nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
 residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di gestore<sup>2</sup> della Ditta/ente \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_ p.i. \_\_\_\_\_  
 attività economica dell'impresa (secondo classificazione ISTAT) \_\_\_\_\_  
 con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 Prov. (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Tel \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
 ( PEC \_\_\_\_\_ )

autorizzata ai sensi di<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
 protocollo n. /n. autorizzazione \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'attività di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**di aderire all'autorizzazione di carattere generale per gli allevamenti di bestiame di cui alla Parte II dell'allegato IV alla Parte V, del DLgs 152/2006 e s.m.i. relativamente a:**

q **continuazione dell'esercizio di uno stabilimento**, che all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 era esentato dall'autorizzazione prevista dal DPR 24 maggio 1988, n.203 situato nel Comune di \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_

q **installazione di un nuovo stabilimento** nel Comune di:

via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Ove costituito, altrimenti agli enti in indirizzo

<sup>2</sup> Come definito all'art. 268, comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/06

<sup>3</sup> Indicare la norma di riferimento: D.Lgs. 152/06 art. 269, DPR 203/88, D.Lgs. 152/06 art. 272 comma 3, DPR. 25 luglio 1991.

<sup>4</sup> La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento dello stabilimento o dell'avvio dell'attività.

q <sup>4</sup> **trasferimento di uno stabilimento:**

dal Comune di \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_

al Comune di \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_

q <sup>5</sup> **modifica o ampliamento di uno stabilimento**, sito nel Comune di \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

### CHIEDE

q **di rinnovare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale** presentata in data \_\_\_\_\_, ai sensi di \_\_\_\_\_ per lo stabilimento ubicato nel Comune di \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_

### Si impegna:

- § a realizzare/trasferire/modificare lo stabilimento non prima di 45 giorni dalla data di presentazione della presente domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale oppure a effettuare la modifica non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della presente domanda;
- § a mettere in esercizio l'impianto entro la data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ed a regime entro un mese da tale data; *Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata rr o tramite fax o PEC alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione provinciale di ARPA, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi;*
- § ad effettuare i controlli di messa a regime come prescritto nell'allegato 3A lettera F, qualora applicabile il punto 4.20 dell'allegato 4 a DGR 2236/2009 e s.m.i. (macinazione e stoccaggio cereali);
- § a rispettare i limiti e le prescrizioni riportate nell'allegato **4.37** alla DGR 2236/2009 e smi;
- § ad acquisire, preventivamente all'installazione dell'impianto, ogni altra legittimazione necessaria all'insediamento ed all'esercizio dell'attività;
- § a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione di ARPA eventuali variazioni del gestore dell'impianto, della ragione sociale e della sede legale della ditta, la cessione d'azienda, la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività.

### Dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che:

1. l'attività non è soggetta alla L.R. 18 maggio 1999 n. 9, e s.m.i.;
2. l'attività non è soggetta al D.Lgs. 152/06 parte seconda titolo III-bis;
3. l'attività non è soggetta al D.Lgs. 152/06 art. 275 (emissioni di COV);

<sup>5</sup> La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della modifica. La documentazione di cui ai punti da B a G deve essere allegata solo se variata in seguito alla modifica effettuata.

4. i combustibili eventualmente utilizzati rispettano quanto prescritto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

**Dichiara inoltre:**

1. di **non superare i quantitativi di materie prime o i quantitativi di prodotti per la tipologia di attività svolta**, riferiti al consumo o produzione complessivi degli impianti presenti nello stabilimento oggetto della domanda;
2. di **non generare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
3. di **non impiegare le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 03/02/1997 n. 52**, come cancerogeni, tossici o mutageni, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice medesimo.

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

Il dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax ovvero tramite un incaricato ovvero a mezzo posta o PEC.

NOTE:

1. Tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nei casi indicati dall'art. 46 del DPR 445/2000 sono comprovate dall'interessato a titolo definitivo mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R.. Tale dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute o rese contestualmente ad una istanza non va autenticata, ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (art. 38 del DPR 445/2000).
3. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare (art. 48 del DPR 445/2000).
4. Le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (articolo 71 del DPR 445/2000).

**Allega i seguenti documenti:**

- A. Mappa topografica che riporti l'ubicazione dello stabilimento o documentazione equivalente (es. mappe estratte da internet);
- B. Planimetria dello stabilimento in scala adeguata nella quale devono essere individuate e denominate le aree occupate da ciascun impianto o attività produttiva e di servizio ed i punti di emissioni convogliate e diffuse (es. stoccaggi effluenti);
- C. Quadro degli eventuali riferimenti a precedenti denunce e/o autorizzazioni specifiche da sostituire;
- D. Quadro riassuntivo delle emissioni (in caso di emissioni convogliate);
- E. Categoria animale, Tipologia di allevamento e Numero massimo dei capi potenzialmente presenti;
- F. Tipologia e Consumi massimi giornalieri e annui di materie prime impiegate;
- G. Descrizione MTD adottate.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del richiedente

## ALLEGATO C

Eventuali riferimenti a precedenti denunce e/o autorizzazioni specifiche da sostituire: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Eventuali altre comunicazioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO D**

DITTA / ENTE /										
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI										
Punto di emissione n.	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata emissione		Temperatura (°C)	Tipo sostanza inquinante (Polveri, NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> , CO, ...)	Concentrazione inquinante (mg/Nm <sup>3</sup> )	Altezza dal suolo (m)	Sezione emissione (m <sup>2</sup> )	Tipo impianto abbattimento	Data di messa a regime (nuovi punti di emissione)
		ore/giorno	giorni/anno							

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1035

data 03/07/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'